

Protocollo di intesa Sottoregione Mar Adriatico

Fra

ARPAE Emilia-Romagna, in persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro tempore Dr. Giuseppe Bortone;

ARPA Friuli-Venezia-Giulia, in persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro tempore Dr. Luca Marchesi;

ARPA Veneto, in persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro tempore Dr. Nicola Dell'Acqua;

ARPA Marche, in persona del Commissario Straordinario, Legale Rappresentante pro tempore Arch. Nardo Goffi;

ARPA Molise, in persona del Commissario Straordinario, Legale Rappresentante pro tempore Dr.ssa Antonella Lavallo;

ARTA Abruzzo, in persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro tempore Dr. Francesco Chiavaroli;

ARPA Puglia, in persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro tempore Avv. Vito Bruno.

Premesso:

- Che il Ministero dell'Ambiente ha rinnovato il 14/12/2017 l'Accordo stipulato in data 18/12/2014 con le Regioni costiere ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990, nel quale si concorda di affidare alle ARPA gli interventi da realizzare nell'ambito dell'attuazione dei Programmi di monitoraggio;
- Che il Ministero, con riferimento a quanto previsto dalla Direttiva 2008/56/CE all'art 4, comma 2, lett. b) ha ritenuto, in qualità di Autorità competente ed in Accordo con le Regioni, di organizzare le attività a livello delle Sottoregioni interessate dalle acque marine italiane individuate dalla Direttiva (Mediterraneo occidentale, Ionio e Adriatico), come già fatto in occasione delle attività di monitoraggio svolte nel triennio precedente, 2015-2016-2017;
- Che in data 20 settembre 2017, in occasione della riunione della Commissione di Coordinamento e Verifica di cui all'art. 3 dell'Accordo quadro con le Regioni costiere del 18 dicembre 2014, e in data 21 settembre 2017 durante la riunione della Cabina di Regia di cui all'art. 12 delle Convenzioni attuative dell'Accordo quadro con le Regioni costiere del 18 dicembre 2014, rispettivamente, i rappresentanti del

Ministero e delle Regioni interessate e i rappresentanti delle ARPA Capofila, rilevata la necessità di assicurare la continuità delle attività di monitoraggio, hanno assunto la determinazione di rinnovare per gli anni 2018-2020 le attività di monitoraggio, già affidate alle ARPA;

- Che, oltre alle attività sinora espletate nell'ambito del più volte citato Accordo, è emersa la necessità di garantire anche attività di monitoraggio relativo alle specie e habitat delle Direttive Habitat ed Uccelli ricomprese nei Programmi di monitoraggio di cui al DM 11 febbraio 2015, n. 22, per cui ai Programmi Operativi delle attività 2018-2019-2020 saranno aggiunti moduli di monitoraggio relativi alle Direttive 92/43/CE Habitat e 2009/147/CE Uccelli;
- Che, in analogia con il triennio precedente, si è provveduto alla stipula di separati Accordi Operativi tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le tre Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente individuate quali Capofila delle tre Sottoregioni, Mar Adriatico, Mare Ionio, Mediterraneo Occidentale, per disciplinare lo svolgimento delle attività;
- Che tutte le ARPA hanno conferito al Capofila individuato per la propria Sottoregione il mandato a sottoscrivere con il Ministero l'Accordo Operativo che individua le attività da svolgere per l'avvio e l'attuazione della componente regionale dei Programmi di Monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine di cui all'art. 11 del D.lgs. 190/2010, di seguito Accordo, nonché le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie dal Ministero alle Agenzie Capofila;
- Che, pertanto, il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ha firmato tale Accordo con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio in data 15/12/2017 in nome e per conto di ARPA Friuli-Venezia-Giulia, ARPA Veneto, ARPA Marche, ARPA Molise, ARTA Abruzzo, Arpa Puglia;
- Che il Programma Operativo delle Attività (POA) di cui all'Art.3 dell'Accordo, per l'anno 2018 è allegato all'Accordo firmato, mentre per gli anni successivi sarà approvato dalla cabina di regia entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento;
- Che è interesse delle parti disciplinare con il presente Protocollo i reciproci rapporti derivanti dalla stipula del citato Accordo Operativo;

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1 Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di

Intesa e si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 2 Accordo Operativo

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione dell'Accordo Operativo, firmato in data 15/12/2017, compreso l'Allegato tecnico e il Programma Operativo delle Attività e di condividerne integralmente il contenuto.
2. Le Parti prendono altresì atto che ai sensi dell'Accordo Operativo, ciascuna Agenzia è responsabile, sia sotto il profilo tecnico che finanziario, delle attività direttamente sostenute.

Art. 3 Programma Operativo delle Attività

1. Per ciascun anno del periodo 2018-2020 sarà predisposto un Programma Operativo delle Attività (POA).
2. Per le attività 2018 il POA è stato trasmesso alle Agenzie afferenti la Sottoregione con nota Prot. PGSOD/2017/499 del 19/12/2017, per i successivi anni il POA sarà approvato entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento.
3. Il POA riporta i dettagli tecnici delle attività dei Programmi di Monitoraggio, il relativo crono-programma, la quantificazione economica di dettaglio delle attività, e gli opportuni indicatori per il monitoraggio delle attività svolte.
4. Il POA potrà essere oggetto di modifica da parte della Cabina di Regia, su proposta dell' ARPA Capofila, sulla base dei progressi e delle risultanze emerse nel corso delle attività, fermo restando che tali modifiche non potranno comportare una trasformazione sostanziale delle attività oggetto dell'Accordo operativo sottoscritto con il MATTM.

Art. 4 Finalità del Protocollo di intesa

1. Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo tra MATTM e Regioni all'art. 2, comma 4, e dall'Accordo Operativo firmato dal Capofila ARPAE Emilia-Romagna in nome e per conto di tutte le Agenzie della Sottoregione Mar Adriatico, il presente Protocollo di intesa è finalizzato a disciplinare le forme di coordinamento interagenziale per l'attuazione dei Programmi di monitoraggio di cui all'Accordo citato, nonché le modalità di trasferimento delle quote finanziarie previste per ciascuna ARPA.

Art. 5 Sottoregione Mar Adriatico

1. ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Veneto, ARPA Marche, ARPA Molise, ARPA

Abruzzo e ARPA Puglia conferiscono all'ARPAE Emilia-Romagna, che accetta, l'incarico di garantire il coordinamento operativo delle complessive attività di monitoraggio riferite alla Sottoregione Mar Adriatico.

2. Le ARPA prendono atto che ai sensi dell'Accordo Operativo le risorse finanziarie per le attività di monitoraggio da svolgersi nell'intera Sottoregione saranno trasferite dal Ministero ad ARPAE Emilia-Romagna, che provvederà a sua volta a trasferirle alle singole ARPA afferenti la Sottoregione.
3. Nell'ambito del POA della Sottoregione Mar Adriatico, le attività che ogni ARPA firmataria si impegna a svolgere sono dettagliate nella tabella 4 contenuta nel POA, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, salvo modifiche apportate al POA in corso d'opera, ed approvate dalla Cabina di Regia.
4. Tutte le ARPA firmatarie si impegnano, comunque, ad effettuare le attività dell'Allegato tecnico dell'Accordo Operativo, che qui si intende integralmente richiamato, nei tempi e con le modalità stabilite dal POA, approvato dalla Cabina di regia.

Art. 6 Agenzia Capofila

1. ARPAE Emilia-Romagna rappresenta le ARPA della Sottoregione Mar Adriatico presso la Commissione di coordinamento e di verifica di cui all'art. 3 dell'Accordo tra MATTM e Regioni e nella Cabina di regia.
2. L'Agenzia Capofila provvede a:
 - gestire i rapporti fra le ARPA della Sottoregione, con funzioni di coordinamento;
 - raccogliere i dati prodotti da ciascuna Agenzia per il successivo invio al Ministero;
 - trasferire alle altre Agenzie della Sottoregione di riferimento le risorse economiche che il Ministero rimborserà per la realizzazione delle attività di monitoraggio nelle acque di loro pertinenza, in base alla periodicità e con le modalità previste dall'Art. 9 dell'Accordo;
 - trasmettere al Ministero le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività e relativi costi sostenuti secondo le modalità approvate dalla Cabina di Regia;
 - partecipare alle riunioni della Commissione di coordinamento e di verifica di cui all'art. 3 e a quelle della Cabina di Regia di cui all'art. 12 dell'Accordo.
3. Per lo svolgimento di tali attività, all'ARPA Capofila è riconosciuto un contributo

complessivo (3 anni) quale rimborso per i costi sostenuti per le attività di coordinamento, pari a Euro 100.000,00;

4. Per tutta la durata del presente Protocollo di Intesa, la Capofila terrà costantemente aggiornato il Ministero sullo svolgimento delle attività previste, pertanto le Agenzie della Sottoregione daranno alla Capofila tempestive comunicazioni sull'attuazione delle attività previste e segnalazione di eventuali criticità intercorse.

Art. 7

Gruppo tecnico di coordinamento delle Agenzie della Sottoregione

1. Il coordinamento e il controllo tecnico delle attività nell'ambito della Sottoregione, incluso il coordinamento per l'attuazione delle metodologie e procedure da adottare per la realizzazione delle attività previste dall'Allegato tecnico, saranno assicurati da un Gruppo tecnico costituito da rappresentanti di ciascuna Agenzia:
 - per ARPA Friuli Venezia Giulia: dott.ssa Luisella Milani;
 - per ARPA Veneto: dott. Paolo Parati;
 - per ARPA Marche: dott.ssa Manuela Ercolessi;
 - per ARTA Abruzzo: dott.ssa Emanuela Scamosci;
 - per ARPA Molise: dott.ssa Antonietta Cioffi;
 - per ARPA Puglia: dott. Nicola Ungano;
 - per ARPAE Emilia-Romagna: dott.ssa Carla Rita Ferrari.
2. Il Gruppo tecnico curerà:
 - la collaborazione con la Capofila per la formulazione del Piano Operativo Annuale;
 - il coordinamento generale delle attività della Sottoregione di riferimento;
 - il rispetto delle scadenze fissate;
 - la valutazione del programma delle attività;
 - la valutazione in ordine alla completezza dei report delle attività;
 - eventuali sinergie di attività fra Agenzie e relativa valutazione economica.
3. Il Gruppo Tecnico fornirà indicazioni alla Agenzia Capofila per consentire alla stessa la più proficua partecipazione alla Commissione tecnica di coordinamento e verifica e alla Cabina di Regia.

Art. 8
Trasmissione e utilizzo dei dati

1. I dati e le elaborazioni della Sottoregione, raccolti secondo le modalità di cui al POA, saranno trasmessi da ogni singola ARPA alla Capofila, che provvederà quindi all'invio coordinato al Ministero, secondo le modalità concordate nell'ambito della Cabina di Regia. Tutti i dati e le elaborazioni prodotte dalle ARPA, così come le relative rendicontazioni economiche, saranno nella diretta ed esclusiva responsabilità delle medesime.
2. Le modalità di condivisione e di utilizzo dei dati e di ogni ulteriore prodotto derivante dal presente Protocollo saranno definite nell'ambito della Cabina di Regia e nel rispetto del ruolo di autorità competente per la Strategia Marina attribuito al Ministero.

Art. 9
Efficacia e durata del protocollo

1. Il presente Protocollo di Intesa avrà efficacia dalla data di ricezione da parte dell'ARPA Capofila della comunicazione di avvenuta ammissione al visto ed alla conseguente registrazione del decreto di approvazione dell'Accordo operativo medesimo da parte dei competenti organi di controllo del Ministero, ed ha durata fino al 31 dicembre 2020.
2. Analogamente all'Accordo Operativo, il presente protocollo potrà essere rinnovato per successivi periodi triennali.

Art. 10
Assegnazione e ripartizione delle risorse finanziarie

1. Come previsto all'Art.9 dell'Accordo Operativo, il Ministero trasferirà ogni anno ad ARPAE Emilia-Romagna, quale Capofila della Sottoregione Mar Adriatico, le risorse finanziarie determinate nei POA, a rimborso dei costi effettivamente sostenuti nello svolgimento delle attività.
2. La Capofila si impegna a trasmettere tempestivamente alle ARPA sottoscrittrici l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte del Ministero, e provvede al successivo trasferimento delle relative quote alle ARPA della Sottoregione di riferimento, dedotta la quota spettante al Capofila, con modalità analoghe – laddove applicabili - a quelle previste all'art.9, comma 3 dell'Accordo Operativo:
 - 20% (venti per cento) della quota spettante a ciascuna ARPA entro 30 giorni dal

trasferimento da parte del Ministero e a seguito della comunicazione del medesimo alla Capofila di avvenuta ammissione al visto ed alla conseguente registrazione del decreto di approvazione dell'Accordo Operativo medesimo da parte dei competenti organi di controllo;

- a rimborso dei costi sostenuti secondo modalità approvate dalla Cabina di Regia;
 - il saldo alla fine di ogni anno di monitoraggio, sulla base del rapporto finale trasmesso dall'ARPA Capofila al Ministero, attestante la realizzazione delle attività effettuate e la rendicontazione dei costi sostenuti, a seguito dell'approvazione del rapporto finale da parte della Cabina di Regia.
3. I fondi saranno gestiti dalle ARPA secondo i propri Regolamenti e dovranno essere oggetto di rendicontazione finale da parte delle Agenzie medesime, con le modalità previste all'art. 11 dell'Accordo Operativo.

Art. 11 Costi ammissibili

1. Le attività previste dal POA saranno rendicontate da ciascuna ARPA facendo riferimento alla quota spettante, calcolata sommando le voci di spesa dei moduli, dettagliate nel POA stesso, di competenza della singola ARPA.
2. Le categorie di spesa ammesse a rendicontazione sono quelle indicate all'art.10 dell'Accordo Operativo.

Art. 12 Rendicontazione

1. Ciascuna ARPA provvederà alla rendicontazione dei costi dalla stessa sostenuti e conserverà per almeno 5 anni le fatture e la relativa documentazione.
2. La rendicontazione dei costi sostenuti dovrà essere corredata da autocertificazione a firma del responsabile dell'Ente che, espressamente attesti la coerenza degli stessi con le attività poste in essere in funzione dell'Accordo Operativo sottoscritto con il MATTM.
3. E' facoltà del Ministero richiedere ad ogni singola ARPA i giustificativi dei costi indicati nel rendiconto ed ogni altro documento o informazione ritenuta utile;
4. Ogni ARPA, in base alle scadenze riportate all'art.9 dell'Accordo, trasmetterà all'ARPA Capofila, in tempo utile per la verifica formale, il rendiconto dei costi sostenuti ripartiti nelle categorie di spesa indicate all'art. 10, utilizzando il format

concordato nell'ambito della Cabina di Regia;

5. la Capofila garantirà la correttezza formale, la chiarezza e l'uniformità delle rendicontazioni ricevute dalle ARPA della Sottoregione e trasmetterà le stesse al Ministero.

Art. 13 Cabina di regia

1. L'art. 12 dell'Accordo Operativo MATTM-ARPAE conferma la funzioni della Cabina di regia già istituita con la precedente Convenzione.
2. Nell'ambito del Gruppo tecnico di coordinamento e della Cabina di Regia della Sottoregione Mar Adriatico ARPA Puglia supporterà ARPAE nel coordinamento della Sottoregione Adriatico.

Art. 14 Foro competente

1. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere dall'esecuzione del presente protocollo, le parti dichiarano di individuare il foro competente nel TAR dell'Emilia-Romagna.

Art.15 Sottoscrizione

1. Il presente accordo, ai sensi dell'Art.15 comma 2 bis della L.241/90, è sottoscritto dalle parti con firma digitale.
2. L'originale con tutte le sottoscrizioni è conservato da ARPAE Emilia-Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

Per ARPAE Emilia-Romagna	il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone
Per ARPA Friuli Venezia-Giulia	il Direttore Generale, Dott. Luca Marchesi
Per ARPA Veneto	il Direttore Generale, Dott. Nicola Dell'Acqua
Per ARPA Marche	il Commissario Straordinario, Arch. Nardo Goffi
Per ARTA Abruzzo	il Direttore Generale, Dott. Francesco Chiavaroli
Per ARPA Molise	il Commissario Straordinario, Dott.ssa Antonella Lavallo
Per ARPA Puglia	il Direttore Generale Avv. Vito Bruno